



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 168 del 8 Novembre 2018**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Primo piano degli interventi seconda fase.  
Comune di di Lonigo (VI).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppato;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 8 novembre 2018 come da nota di convocazione in data 7 novembre 2018 prot. n.451687;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Lonigo con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.295683 del 12.07.2018, relative alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il primo piano degli interventi seconda fase;

**PRESO ATTO CHE** a seguito della richiesta prot n. 314098 del 26.07.2018 da parte dell' Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 354374 del 30.08.2018 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni che hanno attinenza con questioni ambientali.

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere del 3.09.18 assunto al prot. reg. al n. 356062 del 3.09.18 dell'Alta Pianura Veneta;
- Parere n.22096 del 3.09.18 assunto al prot. reg. al n.357232 del 3.09.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- Parere n. 362823 del 6.09.18 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere del 24.09.18 assunto al prot. reg. al n. 385062 del 24.09.18 di ARPAV;
- Comunicazione della Provincia di Vicenza n. 61937 del 21.09.18 assunta al prot. reg. al n. 385343 del 24.09.18 con allegato il parere n. 60938 del 18.09.18 della Protezione Civile;
- Parere n. 3290 del 20.09.18 assunto al prot. reg. al n. 383326 del 21.09.18 del Distretto delle Alpi Orientali,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 170/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** Il Piano degli Interventi seconda fase elaborato dal Comune di Lonigo, in relazione alle priorità definite dall'Amministrazione comunale, agisce confermando le indicazioni operative del PRG Vigente compatibili con il PAT, andando ad attivare le trasformazioni previste nel quadro complessivo delle scelte strategiche fissate dal Piano di Assetto del Territorio. Complessivamente delle n°32 manifestazioni di interesse accolte, solo 4 manifestazioni sono state considerate e sottoposte a verifica di assoggettabilità alla VAS. In considerazione anche del parere motivato espresso in sede di VAS che prescriveva la verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, tra le altre, per le seguenti fattispecie:

- all'art. 39 "*Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale*"
- all'art. 36 "*Servizi di interesse comunale di maggiore rilevanza*", specificatamente attrezzature a servizio della mobilità e area camper service; in quanto non erano stati rilevati elementi sufficienti per una corretta valutazione di sostenibilità vengono valutate le manifestazioni di interesse n° 55, 60, 23 - Zona D2 e 23 - Zona F.



Non sono state valutate le manifestazioni di interesse relative ad interventi di nuova costruzione residenziale limitati (inferiori ai 3 ettari) ed interni al tessuto consolidato; limitate modifiche dei margini coerenti alle scelte del PAT e già valutati dalla VAS del PAT; interventi conseguenti a linee preferenziali di sviluppo già valutati che prevedono interventi diretti limitati al singolo lotto; cambi d'uso di edifici esistenti; modifiche al grado di protezione di edifici così come modifiche normative e refusi.

Per quanto concerne la manifestazione di interesse, individuate con il n. 55, 60, 23 - Zona D2 e 23 - Zona F, si evidenzia per le stesse la presenza di diffuse criticità ambientali rilevate nel RAP, anche confermate dall'introduzione di misure di mitigazione ambientale, soprattutto relativamente alle matrici: suolo e sottosuolo, viabilità ed accessi, alla eventuale bonifica dell'area (manifestazione n. 55), alla necessità di garantire la salvaguardia della rete idrografica superficiale (matrice acque superficiali), alla necessità di verificare e salvaguardare dal punto di vista qualitativo la risorsa idrica sotterranea (matrice acque sotterranee) e sicurezza e salute umana relativamente alle richiamate strutture interrato.

Si evidenzia, altresì, l'incertezza riguardante le modalità attuative manifestazioni d'interesse. Pertanto in assenza di tali informazioni e conseguenti azioni ed effetti derivanti sulle matrici ambientali succitate, anche in termini cumulativi, si propone di sottoporre a Verifica di Assoggettabilità a VAS l'attuazione delle manifestazioni di interesse individuate con i n. 55, 60, 23 - Zona D2 e 23 - Zona F.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUUV, in data 8 novembre 2018 dalla quale emerge che il Piano degli Interventi 2<sup>a</sup> fase del Comune di Lonigo non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Viste comunque le diffuse criticità ambientali evidenziate nel RAP, come sopra rilevate, nonché l'incertezza riguardante le modalità attuative richiamate nelle manifestazioni d'interesse, in assenza di tali informazioni e conseguenti azioni ed effetti sulle matrici ambientali succitate, anche in termini cumulativi, si propone di assoggettare a successiva Verifica di Assoggettabilità a VAS la fase di attuazione delle manifestazioni di interesse individuate con i n. 55, 60, 23 - Zona D2 e 23 - Zona F.

Prima dell'attuazione delle manifestazioni di interesse del P.I., dovrà essere verificato che le aree oggetto delle trasformazioni previste non siano interferenti con le aree di emergenza individuate dal Piano di Emergenza Comunale.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché le prescrizioni, raccomandazioni e riconoscimenti VincA sopra riportati.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Primo Piano degli Interventi seconda fase del Comune di Lonigo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi,

**prima dell'attuazione:**

- dove essere verificato che le aree oggetto delle trasformazioni previste non siano interferenti con le aree di emergenza individuate dal Piano di Emergenza Comunale;

**in sede di attuazione:**

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previsti nel Rapporto Ambientale preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati;
- devono essere sottoposte a successiva Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le manifestazioni di interesse individuate con i n. 55, 60, 23 -Zona D2 e 23 - Zona F, in considerazione delle diffuse criticità ambientali e dell'incertezza delle modalità attuative;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
  - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
    - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
    - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
    - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - prescrivendo:
    - 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Lycaena dispar*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Tadarida teniotis*;



2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
  3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
  4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Lonigo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- riconoscendo, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. 4240/2008, 2874/2013, 1083/2014, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *“piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza”* esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie “11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso”, “11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)”, “11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)”, “11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)”, “11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde”, “11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)”, “11330 - Ville Venete”, “12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi”, “12111 - Complessi agro-industriali”, “12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi”, “12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)”, “12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque”, “12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)”, “12170 - Cimiteri non vegetati”, “12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)”, “12190 - Scuole”, “12230 - Rete secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)”, “12240 - Rete stradale ferroviaria con territori associati”, “12260 - Aree adibite a parcheggio”, “13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi”, “13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti”, “13410 - Aree abbandonate”, “13420 - Aree in trasformazione”, “14110 - Parchi urbani”, “14130 - Aree incolte nell'urbano”, “14140 - Aree verdi private”, “14150 - Aree verdi associate alla viabilità”, “14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)” nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.”



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine